

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

La Gazzetta ufficiale di Roma esce alle 7 pomeridiane di ogni giorno.

Gli atti del Governo inseriti nella Gazzetta Ufficiale di Roma sono ufficiali.

Il prezzo di associazione da pagarsi anticipatamente è il seguente:
In Roma per un anno (all'Ufficio) L. 22 — Sei mesi L. 13 — Tre mesi L. 7 — Provincie Italiane: Un anno L. 28 — Sei mesi L. 15 — Tre mesi L. 8 — All'estero secondo le tasse postali stabilite nei diversi Stati. — Prezzo di un numero della Gazzetta ufficiale a dettaglio Cent. 10 — Arretrato cent. 25.



Le lettere, i pieghi, i gruppi, come anche le inchieste e le inserzioni che si volessero pubblicare, devono essere affrancati all'ufficio di amministrazione della Gazzetta Ufficiale via della Stamperia numero 11 A. Si avverte di notare entro i gruppi, il nome e cognome del trasmittente.

Gli Annuzzi si ricevono nel suddetto ufficio. I giudiziari al prezzo di cent. 25 la linea o spazio di linea, i commerciali a cent. 30.

Roma 11 Dicembre

Parte Ufficiale

Con Regio decreto del 25 novembre 1870 l'avv. Gioacchino Mazza giudice del 1° turno del tribunale criminale di Roma, e l'avv. Carlo Manfredi giudice del 2° turno dello stesso tribunale sono stati collocati a riposo e conferito loro il grado onorario di giudice del tribunale di appello.

IL LUOGOTENENTE DEL RE

PER ROMA E LE PROVINCIE ROMANE

In virtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto 9 ottobre 1870, N. 5906.

Considerando essere opportuno per regolarità del servizio concentrare nell'ufficio del Debito pubblico le operazioni affidate alla Cassa di Ammortizzazione.

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza per le Finanze.

Udito il Consiglio di Luogotenenza

Decreta

Articolo 1.°

La Cassa di ammortizzazione del Debito pubblico ex Pontificio è soppressa a datare dal 16 corrente dicembre.

Articolo 2.°

È concentrato nella Direzione Generale del Debito Pubblico il servizio già affidato alla Cassa di ammortizzazione.

Articolo 3.°

Il capitale spettante alla medesima Cassa, che risulterà esistente a detta epoca in deposito presso il Banco del Monte di Pietà sarà versato nella Depositeria Generale quale introito a favore dello Stato.

Il Consigliere di Luogotenenza per le Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma 9 dicembre 1870.

ALFONSO LAMARMORA

Parte non Ufficiale

Diamo il seguito ed il fine degli Statuti della Banca Romana approvata con R. decreto del 2 dicembre 1870 N. 6063.

TITOLO VI.

Dell'adunanza generale.

Art. 79. L'adunanza generale è composta dei possessori delle azioni.

Il possesso anche d'un'azione dà diritto d'assistere all'adunanza. Occorre il possesso di cinque azioni per aver voto.

Art. 80. Si convoca l'adunanza dal presidente della medesima con avviso inserito nel Giornale Ufficiale quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, cioè l'indicazione degli oggetti sottoposti alla deliberazione dell'adunanza generale. È vietata ogni deliberazione sopra oggetti non portati all'ordine del giorno.

Art. 81. È legale l'adunanza quando intervenga un numero di azionisti abili a votare come all'arti-

colo 79, che posseggano cumulativamente almeno il quinto del capitale delle azioni in circolazione.

Art. 82. Mancando tali estremi si fa luogo ad una seconda convocazione, che sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. L'invito per questa seconda riunione si farà a dieci giorni con avviso da inserirsi nel Giornale Ufficiale.

Art. 83. Per constatare il possesso delle azioni bisogna eseguirne il deposito nel luogo che verrà indicato nell'invito pubblicato come sopra. Il deponente può sulla cedola autorizzare la persona che dovrà rappresentarlo all'adunanza generale. Una stessa persona non può avere che una sola procura.

Art. 84. Cinque azioni danno diritto ad un voto; dieci a due e così successivamente; nessun possessore di azioni potrà avere più di 15 voti, comprese le azioni rappresentate per procura.

Art. 85. Il presidente, il vice-presidente ed il segretario del Consiglio dei censori costituiscono l'ufficio di presidenza dell'adunanza generale.

Art. 86. Dopo constatata la legalità dell'adunanza, mediante verifica dei titoli degli azionisti, si passerà a trattare degli affari riportati nell'ordine del giorno.

Art. 87. Sono materie ordinarie a trattarsi nell'adunanza generale:

a) La comunicazione del bilancio annuale e del rapporto dell'Amministrazione;

b) L'esame del sindacato sul bilancio che verrà presentato dal Consiglio dei censori;

c) La deliberazione sul bilancio medesimo e sue dipendenze;

d) La nomina dei componenti l'Amministrazione ed il Consiglio dei censori, per quelli che escono nell'anno;

e) La sanzione alle risoluzioni del Consiglio di reggenza sulla emissione della seconda serie delle azioni della Banca a forma dell'articolo 7, e sull'apertura e soppressione delle succursali come all'articolo 4;

f) Qualsivoglia proposta proveniente dall'Amministrazione o dal Consiglio di censura o da cinque azionisti, purchè sia stata già inserita nell'ordine del giorno.

Art. 88. Il sindacato ordinario, che deve presentarsi ogni anno all'adunanza generale dal Consiglio dei censori, non limita il diritto di questa di commettere ad una Commissione speciale una inchiesta sulla situazione dello stabilimento quando circostanze straordinarie lo richiedano.

Art. 89. Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza assoluta e per voto segreto. Alle nomine si procede per schede segrete. Nella medesima scheda non si possono dare voti per cariche di diverso grado.

Art. 90. L'adunanza generale annuale si tiene non più tardi del 15 aprile di ogni anno; per altro può il Consiglio di censura convocare altre adunanze nel corso dell'anno, seguendo le norme di convocazione stabilite nel presente statuto.

Art. 91. La competenza della adunanza generale della Banca, convocata è chiamata a deliberare come sopra, si estende a tutti gli affari dello stabilimento. Quando però si tratti di discutere e delibe-

rare sopra riforme al presente statuto, sulla proroga della Società, sull'aumento del capitale, e sulla liquidazione dello stabilimento allora dovranno seguirsi le seguenti speciali norme di convocazione e deliberazione.

Art. 92. La convocazione dovrà farsi a trenta giorni, indicandone lo scopo nell'avviso, e si richiederà per la legalità dell'adunanza che sia rappresentata la metà del capitale circolante. Non riuscita legale la prima adunanza, si farà nuova convocazione a 15 giorni, nella quale qualunque siasi il numero dei presenti, la seduta sarà legale.

Art. 93. Per la validità delle suddette deliberazioni è necessario la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti.

TITOLO VII.

Del Consiglio dei Censori.

Art. 94. Il Consiglio dei censori è il corpo che rappresenta l'adunanza generale di fronte all'amministrazione.

Art. 95. È composto d'un presidente e di sei membri eletti dall'adunanza generale, dei quali uno funziona da vicepresidente, e uno da segretario.

La loro durata in carica è di un biennio e possono essere rieletti. Quattro escono di carica nel primo anno e tre nel secondo, sempre per ordine di anzianità.

Art. 96. Il presidente e i censori dovranno essere azionisti, e nell'entrare in carica depositeranno nella cassa di riserva cinque azioni per cadauno, le quali si intendono vincolate ed inalienabili durante il loro ufficio.

Art. 97. Il Consiglio dei censori si riunisce ordinariamente nel primo giovedì di ogni mese, e straordinariamente quando il suo presidente lo creda necessario, oppure ne facciano richiesta due censori.

Art. 98. L'azione del Consiglio di censura non è amministrativa, ma di controllo e di sorveglianza;

a) Esso discute e sanziona il regolamento interno che dovrà proporgli dall'amministrazione della Banca;

b) Provvede nel modo che crederà più opportuno al controllo delle diverse operazioni della Banca nella loro parte esecutiva;

c) Redige il Sindacato sul bilancio annuale da presentarsi all'adunanza generale;

d) Riceve comunicazioni dei rapporti che le Commissioni di sconto di cassa e di amministrazione e contenzioso presentano al Consiglio di reggenza;

e) Convoca l'adunanza generale nei casi previsti nel presente statuto tutte le volte che esso lo creda necessario, e quando gliene facciano domanda azionisti, che rappresentino un terzo del capitale sottoscritto della Banca.

Art. 99. Nel caso che per morte e per rinuncia si renda vacante nell'anno qualche ufficio di quelli, ai quali nomina l'adunanza generale, il Consiglio elegge il supplente, salvo a procedere nella prima riunione della medesima al rimpiazzo definitivo pel tempo che rimaneva a compiersi dal cessato titolare.

Art. 100. Le risoluzioni del Consiglio dei censori si prendono a maggioranza assoluta ed a voti segreti.

In caso di parità il presidente ha doppio voto.

Art. 101. Le funzioni del Consiglio dei censori sono ricompensate da una medaglia di presenza.

TITOLO VIII.

Degli uffici e della tenuta dei registri.

Art. 102. Oltre i registri derivanti dal sistema di scrittura a doppio riferimento, che deve tenere la Banca, è essa obbligata ad avere in corrente:

a) I registri presso la segreteria, nei quali si trovi la genesi d'ogni biglietto emesso o richiamato dalla circolazione;

b) Un registro presso l'ufficio di contabilità pel movimento della metallica, ed altro pel movimento dei biglietti;

c) Un registro a processo verbale nel quale siano notati tutti gli effetti ammessi dalla Commissione di sconto;

d) E tutti quelli altri libri e registri che fossero prescritti dalle leggi commerciali e dal regolamento interno.

Art. 103. Vi sarà nella Banca una segreteria ed una contabilità generale, l'ufficio di sconto, di cassa e di amministrazione e contenzioso.

TITOLO IX.

Del fondo di riserva.

Art. 104. Il fondo di riserva ha lo scopo di tenere in serbo una parte degli utili annuali per le straordinarie eventualità, che durante il periodo sociale potessero occorrere.

Art. 105. È costituito questo fondo coll'importo di un quinto sulla totalità degli utili che risulteranno annualmente dal bilancio dell'esercizio, dopo pagato l'acconto del dividendo nelle semestrali scadenze agli azionisti.

Art. 106. Non può darsi diversa destinazione al fondo suddetto, nè variare la misura del contributo senza una risoluzione del Consiglio dei censori approvata dall'adunanza generale e sanzionata dal Governo.

TITOLO X.

Del bilancio, sindacato, e divisioni di utili.

Art. 107. Al 31 dicembre d'ogni anno si chiude il bilancio annuale della Banca. Sono riportate in spese le perdite che potessero risultare da operazioni dell'esercizio e la rata parte delle spese fatte per cause necessarie ed utili al servizio della Banca, per tutto il periodo della durata della società regolata in ragione degli anni che ne rimangono a consumarsi.

Art. 108. Non più tardi del 15 febbraio il governatore rimette il bilancio al Consiglio di reggenza per l'esame opportuno. In seguito di ciò si redige il rapporto nel quale sono espresse le osservazioni cui possono dar luogo il bilancio e le condizioni dello stabilimento. Il bilancio ed il rapporto, firmato dal governatore e dal Consiglio di reggenza, sono rimessi non oltre il 15 marzo al presidente del Consiglio dei censori.

Art. 109. Il Consiglio dei censori fa il sindacato sul bilancio e verifica nei rispettivi uffici l'andamento della Amministrazione e della contabilità. Nomina poi uno dei censori a relatore del sindacato, che deve essere approvato dal Consiglio medesimo.

Art. 110. Il bilancio, il rapporto della Amministrazione e il sindacato del Consiglio dei censori è stampato e distribuito agli azionisti nella prima sessione dell'adunanza.

Art. 111. Sugli utili netti che risulteranno dal bilancio generale si preleverà primieramente il 5 per 100 sul capitale versato da darsi agli azionisti come acconto di dividendo.

Art. 112. Fatta questa prelevazione, si dividerà la risultanza ulteriore degli utili per 1/5 al fondo di riserva come si è detto all'art. 105, e per 4/5 agli azionisti ed al governatore e sotto-governatore.

Art. 113. Il riparto di questi 4/5 avrà luogo come appresso:

- Dodici per cento al governatore;
- Otto per cento al sotto-governatore;
- Ottanta per cento agli azionisti.

TITOLO XI.

Della vigilanza governativa.

Art. 114. Il Governo, in conformità di quanto è disposto per gli altri stabilimenti congeneri del Regno, ha facoltà di vigilare l'Amministrazione della Banca, di riscontrarne le operazioni e di opporsi all'esecuzione delle operazioni e dei provvedimenti contrari agli statuti, alle leggi ed all'interesse dello Stato.

Art. 115. L'incaricato della vigilanza dovrà:

a) Sorvegliare alla stretta osservanza dello statuto dei regolamenti e delle disposizioni relative alla Banca;

b) Vigilare alla emissione dei biglietti ed alla conservazione della riserva;

c) Verificare la situazione della contabilità e di cassa, e richiedere, quando sarà creduto necessario, la nota degli sconti e delle anticipazioni quella dei valori sui quali le anticipazioni furono fatte e le valutazioni date ai valori medesimi;

d) Provvedere alla pubblicazione della situazione finanziaria della Banca, avvisare sulle variazioni al saggio dello sconto e sui provvedimenti opportuni a prevenire o regolare operazioni, dalle quali possa derivare pregiudizio agli interessi od al credito generale dello Stato;

e) Assistere alle adunanze del Consiglio di reggenza, e a quelle degli azionisti, o farsi comunicare le loro deliberazioni prima che alle medesime sia data esecuzione.

Art. 116. Ha facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni che reputi contrarie agli statuti, ai regolamenti, alle leggi, ed agli interessi dello Stato, riferendone immediatamente al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che d'accordo col Ministro delle Finanze conferma o revoca la sospensione.

In caso di conferma il Consiglio di Reggenza sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Governo, previo il parere del Consiglio di Stato può annullare la deliberazione, la cui esecuzione era stata sospesa.

Art. 117. Esso può visitare in qualunque tempo la cassa, il portafoglio, gli uffici ed i libri della Banca.

Esso è l'intermediario tra la Banca e il Governo e per tutti gli affari di competenza del Ministero delle Finanze e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, corrisponde con quest'ultimo.

Art. 118. Il Governo, per facoltà propria può in qualunque tempo per decreto Reale o ministeriale secondo i casi modificare le disposizioni relative alla vigilanza sulla Banca, ed anche mutare i modi di esercizio della vigilanza medesima.

Art. 119. La Banca contribuirà annualmente per lire seimila nelle spese della vigilanza governativa.

In caso di aumento di capitale oltre i 10 milioni, il maggiore contributo da corrispondersi al Governo sarà ragguagliato sulla proporzione di lire duecento per ogni successivo milione di capitale emesso.

Art. 120. La Banca sottostà alle disposizioni generali che fossero stabilite per la vigilanza sulle Banche di emissione.

TITOLO XII.

Disposizioni generali

Art. 121. Non potrà fare la Banca operazioni con persone che abbiano subito fallimento, sebbene il concordato da loro proposto ai creditori sia stato omologato dal tribunale.

Art. 122. Chiunque in qualsivoglia modo contratterà colla Banca non potrà rifiutarsi a prendere in pagamento i suoi biglietti alle Casse della Banca salvo a curarne il cambio nell'ufficio relativo.

Art. 123. Ciascun funzionario della Banca è responsabile dell'adempimento del proprio mandato.

Le azioni che i componenti dei Consigli di reggenza e dei censori depositano per garantirle a forma del presente statuto, debbono essere liberate.

Art. 124. Gli interessi a favore della Banca decorrono contro i debitori anche dopo la scadenza delle somme dovute, in luogo di danni per l'occorrenza mora fino a che non siano state pagate.

Art. 125. Se l'amministrazione della Banca, il Consiglio dei censori e l'adunanza generale ordinaria credessero proporre qualche modificazione al presente statuto, compresi gli aumenti dei capitali oltre i 10 milioni di lire, o dovesse procedersi alla liquidazione per cessazione od alla proroga della Società, si convocherà un'adunanza straordinaria colle norme stabilite negli articoli 91, 92 e 93, e questa sarà competente per deliberare in proposito, salva, secondo i casi, l'approvazione del potere legislativo ed esecutivo.

Art. 126. Le norme della liquidazione sono fissate dall'adunanza straordinaria. Decretata la liquidazione, cessa ogni autorità nei membri dell'Amministrazione, ed ogni ufficio negli impiegati, salvo l'obbligo a render conto.

Art. 127. Tutte le deliberazioni delle Commissioni, Consigli ed adunanze generali sono registrate in processi verbali in volumi da conservarsi nell'archivio dello stabilimento.

Art. 128. La Banca dovrà pagare allo Stato le tasse di bollo e di registro stabilite dalle leggi nel modo e nella misura da regularsi previ accordi coll'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Art. 129. La situazione mensile della Banca sarà regolarmente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 130. Il presente statuto diviene esecutivo coll'approvazione governativa e colla promulgazione da farsene nel Giornale ufficiale; obbliga gli azionisti e tutti coloro che contrattano colla Banca.

TITOLO XIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 131. I nuovi funzionari che saranno eletti nella prima adunanza generale, dopo la pubblicazione del presente Statuto, entreranno in esercizio col primo giorno del mese successivo a quello della loro elezione.

Art. 132. Le vecchie azioni della Banca saranno concambiate in nuove colle cedole e coi dividendi dal 1 gennaio 1871. La differenza di valuta fra le vecchie azioni e le nuove sarà pagata in moneta legale, se la differenza è frazionale per le azioni presentate al cambio, o con una o più azioni nuove, se la differenza comprende la valuta di una o più azioni medesime.

Art. 133. Nella vista di consolidare lo stato della Banca viene disposto che fino a quando il Governo non riconosca potersi fare altrimenti, ogni eccedenza di utili sul 5 per 100 assegnato agli azionisti dall'art. 111 sarà passata al fondo di riserva.

Per altro sarà iscritta in bilancio la spesa per la indennità al governatore ed al sottogovernatore nella somma indicata all'art. 42.

Art. 134. Sarà compilato nel termine di quattro mesi dalla promulgazione dello statuto il regolamento interno, e reso di pubblica ragione colla stampa.

Art. 135. Durante il corso obbligatorio dei biglietti di Banca, potranno essere emessi biglietti da lire 10, da lire 5 o di somma inferiore, salva l'approvazione governativa.

Art. 136. Finchè la Banca non abbia ripreso il libero cambio dei suoi biglietti a forma della notificazione del 4 ottobre 1866, essa dipenderà dal Ministero delle Finanze, che provvederà d'accordo col Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e inoltre saranno osservate le disposizioni seguenti:

a) Il governatore ed il sottogovernatore da scegliersi fra i componenti il Consiglio di reggenza saranno nominati dal Governo;

b) La revisione del bilancio consuntivo sarà fatta a cura di due sindaci, uno dei quali sarà eletto dal Consiglio dei censori e l'altro dal Governo;

c) Un commissario governativo speciale potrà essere destinato presso la Banca. In questo caso il Commissario governativo, oltre alle attribuzioni dell'incaricato per la vigilanza stabilita dal Titolo XI, avrà le seguenti:

Interviene a ciascuna delle operazioni indicate all'articolo 14 dello statuto della Banca e vidima colla sua firma i processi verbali di dette operazioni;

Tiene una delle chiavi della Cassa di riserva;

Firma i processi verbali di cui all'articolo 18 ;
 Può intervenire nelle adunanze della Commissione di sconto, ed apporre il veto alle deliberazioni della medesima, e far registrare nei processi verbali le sue proteste ed osservazioni;

Adempie agli altri incarichi speciali che potranno essergli affidati dal Ministero competente.

Le spese per questa speciale vigilanza sono a carico della Banca.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Castagnola

Il Ministro delle Finanze

Quintino Sella

Atti Ufficiali del Regno

La *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 9 contiene:

1. R. decreto 20 novembre, che approva una nuova tariffa dei prezzi per la vendita dei tabacchi esteri.

2. Una relazione sul riordinamento degli archivi di Stato.

La stessa *Gazzetta Uff.* del 10 contiene:

1. R. Decreto 11 novembre, che istituisce due depositi di allevamento cavalli, uno nel tenimento demaniale nelle piane di Castiglione presso Grosseto, e uno nella provincia di Principato Citeriore, nel tenimento demaniale di Persano.

2. Disposizioni nel personale sanitario e nel personale giudiziario.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera nella tornata di ieri procedette alla nomina delle Commissioni: — della sua biblioteca — delle petizioni — di accertamento del numero degli impiegati deputati — di sorveglianza sopra l'amministrazione del Debito pubblico; e quindi prese atto della relazione fatta dalla Giunta sopra le elezioni per l'approvazione di novantanove delle medesime.

Dopo di ciò il deputato Toscanelli richiese il Ministro degli affari esteri della comunicazione dei documenti relativi all'occupazione di Roma, che il Ministro disse essere in corso di stampa e prossimi alla pubblicazione; e vennero presentati i disegni di legge che seguono:

Dal Presidente del Consiglio:

Conversione in legge del decreto di accettazione del plebiscito delle provincie romane;

Sul trasferimento della capitale;

Sulle garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Dal Ministro dei Lavori Pubblici:

Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di 2ª categoria;

Approvazione degli elenchi delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria del Veneto e Mantovano;

Concorso dello Stato alla costruzione della ferrovia del San Gottardo.

Dal Ministero di Agricoltura e Commercio:

Istituzione dei magazzini generali;

Ordinamento forestale;

Denuncia delle ditte commerciali;

Elezioni delle Camere di commercio.

Dal Ministro delle Finanze:

Stati di prima previsione della spesa dei singoli Ministeri per l'anno 1871;

Sulla libertà delle Banche;

Istituzione delle Casse di risparmio postali;

Revisione dei fabbricati in Firenze;

Convenzione col municipio di Napoli riguardo alle pensioni degli impiegati del dazio di consumo;

Convenzione colla Società Adriatico-Orientale;

Convenzione relativa all'arginamento della Polcevera;

Convenzione colla Società dei canali Cavour;

Soppressione del fondo territoriale o del dominio nelle provincie venete e mantovana;

Approvazione dei conti amministrativi a tutto l'anno 1868;

Lavori dell'arsenale della Spezia e cessione al municipio di Genova dell'arsenale di questa città;

Estensione alle provincie romane delle leggi sul dazio di consumo;

Nuove e maggiori spese colle corrispondenti economie sui bilanci 1869 e 1870;

Riscossione delle imposte indirette;

Riparto delle imposte indirette nel compartimento ligure-piemontese.

Il Ministro delle Finanze presentò inoltre due relazioni: — una sopra l'applicazione delle leggi concernenti la tassa del macinato; — l'altra sopra l'amministrazione delle Finanze nello esercizio del 1868.

Notizie Italiane

L'Opinione scrive:

Crediamo che S. M. Amedeo I. Re di Spagna, non attende l'anno nuovo a recarsi a Madrid.

S. E. il gen. Cialdini andrà a Madrid in missione speciale con la qualità di ambasciatore straordinario.

— Dal Conte Cavour di Torino:

Alle ore due del pomeriggio di ieri la Deputazione Spagnuola recavasi in carrozze di Corte a Palazzo per ossequiare le LL. MM. il Re e la Regina di Spagna.

Nella via Po, e in piazza Castello stavano schierate le truppe del presidio della città nostra, che resero gli onori militari alla Deputazione Spagnuola la quale dopo di avere ossequiato il Re e la Regina recavasi pure a far visita a S. A. R. il principe di Carignano.

Poscia la Deputazione faceva ritorno all'Hotel Feder, salutata dalle truppe e dalla plaudente popolazione.

La sera S. M. il Re di Spagna e S. A. R. il principe Eugenio di Savoia onoravano di loro presenza lo spettacolo di gala al teatro Carignano, dove intervennero alcuni membri della Deputazione.

— La *Gazzetta d'Italia* ha quanto segue:

La deputazione spagnuola nel lasciare Firenze ha fatto pervenire al sindaco, per mezzo del ministro di Spagna, la somma di lire 6000 per distribuirsi ai poveri di Firenze. Tal somma nell'adunanza della Giunta municipale del giorno decorso è stata affidata all'egregio assessore Garzoni, presidente della Commissione di beneficenza.

— Dal *Movimento* di Genova:

Si assicura che il nuovo re Amedeo prenderà imbarco nel nostro porto sulla squadra spagnuola, che restò qui ancorata.

Una squadra della marina italiana è destinata come scorta d'onore nel viaggio del re di Spagna fino a Cartagena.

— Togliamo dal *Fanfulla* le seguenti notizie:

Abbiamo da Vienna che la partenza dell'onorevole Minghetti è stata veduta col massimo rincrescimento. I più distinti uomini di Stato austriaci ed ungheresi hanno gareggiato nel dare al nostro concittadino le più lusinghevoli attestazioni di stima e di considerazione.

— La Commissione incaricata in Roma di assegnare i locali per le varie amministrazioni centrali che si dovranno colà trasferire ha sottoposto all'approvazione del Ministero la seguente nota:

Senato del regno, *Palazzo della Consulta* — Camera dei deputati, *Monte Citorio*. — Ministeri degli esteri, dell'istruzione pubblica, *Palazzo della Consulta* — Ministero dell'interno, *Monte Citorio* — Ministero delle finanze, *Palazzo Madama* — Ministero della guerra, *Palazzo Pilotta* — Ministero dei lavori pubblici, *Palazzo Baleani* — Ministeri di grazia e giustizia, agricoltura, industria e commercio, *Palazzo Firenze* — Ministero della marina, *Palazzo Salvati sul Tevere al ponte S. Giovanni dei Fiorentini* — Intendenza di finanze, *Fabbrica di Ripetta*.

— Il cattivo tempo dei giorni trascorsi è stato pur troppo causa di gravi disastri marittimi.

Dal litorale jonico e dalla costa meridionale della Sicilia particolarmente si ebbero tristi notizie.

— A Porto Empedocle, presso Girgenti, nella bufera del giorno 8 naufragarono quattro bastimenti, due inglesi, uno francese ed uno olandese.

— Togliamo dall'*Esercito*:

Nella tornata del Senato del Regno, del 6, il

ministro della guerra presentò il progetto di legge per le basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Questo progetto si compone di tre distinti schemi di legge, cioè: 1. legge che modifica in parte la vigente legge organica per il reclutamento dell'esercito; 2. legge che istituisce la milizia distrettuale; 3. legge che modifica in parte le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Le principali modificazioni alla legge sul reclutamento sarebbero: la ferma della 1ª categoria portata a 12 anni, e quella della 2ª a nove anni, soppressa ogni specie di surrogazione, e l'affrancazione più non darebbe che il transito dalla 1ª alla 2ª categoria.

La legge sulle pensioni di ritiro fissa il limite di età alle quali gli ufficiali devono cessare assolutamente dal servizio.

— Sentiamo che la Commissione del vestiario ha fatto le sue proposte al ministro della guerra.

A vece del kepi, verrebbe adottato un berretto quasi uguale a quello ora usato dagli ufficiali, ma un po' più alto e di forma cilindrica. Il cappotto degli ufficiali sarebbe sostituito da una mantellina di panno *bleuté*; la tunica da una *giubba-frac* a due petti, colla goletta rovesciata. La sciabola verrebbe cinta sotto la tunica.

Alla truppa si darebbe una giubba di panno torchino assai comoda e di taglio piuttosto elegante. Anche la truppa porterebbe il cinturino sotto la giubba.

— Dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno*:

I lavori d'apparecchiamento per gli studi sul fenomeno dell'eclissi solare, che avrà luogo in Sicilia nel corrente dicembre, procedono con alacrità.

La schiera dei detti, che forma la Commissione per tali studi, salpando da Genova sul piroscafo il *Plebiscito*, messo a sua disposizione dal R. Governo, giunse felicemente a Terranova il 1 di questo mese dopo aver raccolto nei vari porti gli strumenti scientifici dei diversi Osservatori astronomici d'Italia per trasportarli seco per le necessarie investigazioni.

Frattanto si dà opera a collocare gli strumenti, ad opprontare provvisorie stazioni e a quanto altro può meglio giovare alle osservazioni fra Terranova ed Augusta, luogo scelto allo studio di questo grande fenomeno solare.

Trovansi in Augusta i professori Secchi, Cacciatore, Donati, Denza, e sono colà attesi i signori Cantoni ed Agnello e qualche altro assistente.

In Terranova sono i professori Tacchini, Lorenzoni, Nobili, e l'ingegnere Muller, accompagnati da assistenti.

Con molto avvedimento furono stabilite le cose in modo che esperienze simili vengano ripetute in ambedue le stazioni, di guisa che siavi più probabilità di riuscita, ove per isventura il tempo non fosse propizio.

Le macchine parallattiche sono già al loro posto, ed ora si dà opera al collocamento degli strumenti per la misura del tempo, e degli strumenti magnetici o meteorici.

I municipi sono larghi di aiuto e di agevolezze.

Il vicepresidente, prof. Cacciatore, dirige e sorveglia i lavori, e da lui vengono queste notizie.

— Il *Corriere Italiano* ha quanto segue:

Il comandante la guardia nazionale della nostra città ha domandato al municipio quali facilitazioni saranno accordate ai militi del battaglione che dovrebbe recarsi a Roma quando vi si recherà il re.

La Giunta municipale avrebbe presa in considerazione codesta domanda nella sua adunanza di ieri, ed avrebbe deliberato di rinviare l'affare al Consiglio, appena si saprà con certezza che quel battaglione potrà avere in Roma un locale dove prendere alloggio.

— Scrivono da Forlì al *Ravennate* in data del 19:

Il terremoto non ancora ha cessato dal farsi avvertire con maggiore o minore intensità. Nella passata settimana scosse leggere si fecero sentire ad intervalli accompagnate da un rumore sotterraneo che è la causa principale dei tristi pronostici che si vanno facendo dalla popolazione. Qualche volta pure questo stesso rumore si è sentito senza che ne seguisse alcuno scuotimento sensibile. Tuttavia il feno-

meno ha molto diminuito nella sua intensità e quindi si ha la speranza che possa cessare del tutto.

— Sullo stesso argomento, la *Gazzetta dell'Emilia* del 9 scrive:

Da vari giorni non si avverte più alcun movimento ancorchè leggiero, e perciò ritenesi cessato affatto il fenomeno.

Gli animi si sono calmati, e la emigrazione non ha ormai più ragion d'essere. Moltissime famiglie del resto sono già ritornate alle case loro.

A Cesena fu sospesa la costruzione delle baracche di legno, poichè la popolazione spinta anche dalla stagione preferì restare in città.

I danni reali si limitano a Meldola e Bertinoro quanto ai luoghi; circa le persone, molte donne, specialmente incinte, ebbero a soffrire per lo spavento.

Non mancarono gli atti di filantropia, fra cui vediamo segnalato dal giornale la *Romagna* quello del sig. Paolo Mastri avvocato di Meldola, il quale oltre ad essere stato largo di pecuniari soccorsi ai più disgraziati, offre serale ricovero nel proprio palazzo a più di trenta persone rimaste prive di tetto.

— Togliamo dalla *Nazione*:

Sappiamo che il Governo ha incaricato l'architetto cav. Falcini di Firenze di fare il disegno del palazzo da costruirsi in Roma per porvi la Camera e il Senato.

Notizie Estere

— Il *Journal de Genève* reca il seguente telegramma da Breslavia sulla sortita di Parigi:

Breslavia 2. — Un dispaccio del generale Timpling al comandante generale di Breslavia è così concepito:

Villeneuve le Roi 1. (mezzog.) — Ieri alle ore due del mattino una grande sortita venne rinnovata contro la nostra fronte o quella dei virtemberghesi, sotto il fuoco vigoroso di tutti i forti.

« Questa sortita era intrapresa sotto gli ordini dei generali Ducrot e Trochu, con 120 mila uomini.

« La sortita fu vigorosamente respinta dal 6.^o Corpo, che poté accorrere in soccorso dell'ala sinistra dei virtemberghesi, attaccando con impeto il nemico con 6 battaglioni, due squadroni e mezzo e due batterie nella direzione di Villeneuve St. Georges.

« Alle tre pomeridiane la nostra posizione al di qua fu di nuovo attaccata.

« Dopo le 6, i francesi erano ricacciati su tutti i punti.

« Le nostre perdite non sono considerevoli, a cagione delle nostre forti trincee.

— L'*Osservatore Triestino* ha i seguenti dispacci:

Monaco 28 novembre. — Döllinger, Silbernagl e Friedrich ricusarono di firmare la dichiarazione e presentata loro per la sottoscrizione, ch'essi riconoscono il dogma dell'infalibilità del Papa.

Il Re nominò membro del capitolo dell'Ordine di Massimiliano per le scienze e le arti il preposito Döllinger, in prova della sua stima per esso. Questa dimostrazione de'sentimenti del Re destò molta costernazione nei circoli clericali.

— Togliamo dalla *Neue Freie Presse* i seguenti telegrammi:

Nuova York, 26 novembre. — Boutwell ha ordinato che ogni mercoledì sia venduto un milione di dollari d'oro, ed ogni giovedì nel corso del mese di dicembre sia comperato un milione di buoni.

Il piroscafo da guerra inglese *Blouwer* presso Charlottenstown ha preso prigioniero lo schooner *Friend* di Gloucester in Massaciusset per infrazione della legge sulla pesca.

Berlino, 29 novembre. — La *Kreuzzeitung* e la *Norddeutsche Zeitung* attaccano il partito progressista, principalmente Virchow, per le loro opinioni contrarie alla competenza del Reichstag nelle decisioni sulla costituzione.

La *Kreuzzeitung* osserva sull'ordine del giorno del principe Federico Carlo che le molte centinaia di prigionieri caduti nelle nostre mani dimostra che il successo finale della giornata non fu in favore dei Francesi.

Il ministero della guerra ordinò che si elevi il numero d' uomini in ogni battaglione di landwehr da 800 a 1102 uomini, cioè si riduca al vero piede di guerra.

Riceviamo la seguente lettera con preghiera di pubblicare:

Illmo signore cav. Gabelli Provveditore degli studi.

Il sottoscritto prega il sig. Provveditore Regio agli studi, ad attestare la verità della seguente dichiarazione.

Si fa noto che l'apertura del Liceo di S. Maria della Pace, è stata autorizzata dal Governo, e però l'insegnamento che in quello s'imparte avrà valore legale per preparare all'ammissione agli Istituti Governativi Universitari, a sola condizione che gli alunni debbano subire gli esami di licenza presso un Liceo Governativo.

Inoltre la tassa di Lire 45, è quella che si esige, secondo la legge 13 novembre 1859 n. 3725 all'art. 228 e Tabella H, negli Istituti pubblici sommando insieme la tassa di ammissione e i diritti di esame.

Lo scrivente si protesta colla dovuta considerazione.

Di lei sig. Cav. Devmo Servo
Francesco Regnani.

Io sottoscritto attesto la verità di quanto è esposto nella dichiarazione che sta qui sopra.
Roma 9 dicembre 1870.

Il Provveditore agli studi
A. Gabelli.

Dispacci Telegrafici

(Agenzia Stefani)

FIRENZE 10. — Sono convalidate altre cento elezioni. Rinnovansi le votazioni per le nomine delle commissioni permanenti. Lanza rispondendo a Corte ed a Ruspoli dice essere stata esagerata la narrazione di alcuni disordini avvenuti ieri l'altro a Roma; per quanto ora consta, non ebbero alcuna importanza. Le ferite fatte con bastoni e fors'anche con armi nella baruffa in Piazza di S. Pietro, sono leggere. Stassi riconoscendo l'origine, si eseguirono sette arresti. Roma è sempre tranquilla. La seduta è levata.

TRIESTE 10. — Notizie da Versailles della Francia settentrionale. Concentransi 100 mila uomini, destinati a sbloccare Parigi dalla parte del Nord.

Le trattative tra l'Olanda e la Prussia sono riprese per la cessione del Lussemburgo.

Il bombardamento di Parigi fu aggiornato dopo la proposta d'armistizio fatta dall'Inghilterra.

I francesi sgombrarono Blois.

PEST 10. L'Inviato francese è arrivato; credesi per indurre l'Austria ad intervenire a favore della pace. Supponesi che seguirà un passo collettivo delle potenze.

BERLINO 10. — Il Reichstag accettò la legge modificante la costituzione, in seguito all'approvazione del titolo d'Imperatore dell'Impero Germanico. Delbruck dichiarò che altre modificazioni saranno riservate alla prossima sessione. Nella seduta della sera discuterassi un indirizzo di felicitazione al Re come Imperatore Germanico.

VERSAILLES 9. — Un telegramma del Re alla Regina dice che il granduca di Meklemburgo ebbe ieri, e avanti ieri, dinnanzi a Beaugency, seri combattimenti coi resti dell'armata della Loira, rinforzati con truppe di Tours. Il granduca occupò Beaugency, fece 1,500 prigionieri e prese due cannoni. La seconda armata combattè ugualmente contro alcuni corpi più deboli dell'armata della Loira sulla strada di Bourges. Oggi le nostre truppe impossessaronsi di Bouvaret, Villorceau, e Cernay. I nostri occuparono Vierzon.

LIONE 10. — Rendita francese 52,40; Italiana 55,50; Prestito Nazionale 427; Ferrovie Austriache 778.

MARSIGLIA 10. — Rendita Francese 54,50; Italiana 56; Prestito Nazionale 428,75; Ferrovie Austriache 775.

BERLINO 10. — Il Reichstag approvò l'indirizzo che sarà rimesso al Re da una deputazione di 30 membri. Delbruck annunciò la chiusura del Reichstag.

VIENNA 11. — I giornali annunziano che la risposta di Beust alla replica di Gortschakoff partì l'8 per Pietroburgo. La risposta confuta gli argomenti di Gortschakoff, ma esprime del resto, come la replica russa, con un linguaggio conciliante.

VIENNA 10. — Stanotte alle 10 1/2 è scoppiato un incendio al palazzo Imperiale. Il gabinetto astronomico è bruciato. La Biblioteca ed altre parti del palazzo sono salvate.

Quirino Leoni Direttore temporaneo

BANCA ROMANA

Avviso

In seguito di disposizioni Governative e di concerti presi col Ministero delle Finanze, si fa noto, che dal giorno 15 del corrente mese in poi, si aprirà nella sede della Banca Romana, il pagamento dei Cuponi di rendita Consolidata emessa tanto dal cessato Governo Pontificio, quanto dal Governo Italiano pagabile al portatore colle norme a questa inerenti.

Roma 7 dicembre 1870

Il Governatore
F. Antonelli

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL'ALTEZZA DI METRI, 50 SUL LIVELLO DEL MARE

Confronto delle scale 25^{poll.} = 757^{mm}; 27^{poll.} = 730^{mm}, 83; $\frac{1}{10}$ = 2.55; 1° R = 1.25 Cent.; 1.° C 0.80 R

DATA	ORE	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo dalle 9 ant. prec alle 9 pom. cor.		Vento direzione velocità in mil.ta	OSSERVAZIONI DIVERSE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
10 Dicembre	7 antimeridiano	758.6	4.0	91	5.73	3 Strati	+ 0.1 C.	+ 7.3 R.	E.	0
	4 pomeridiano	759.1	9.0	84	7.13	7 Ciri sparsi			K.	1
	9 pomeridiano	761.3	5.5	89	6.02	14 Chiarissimo	+ 4.0 C.	+ 3.2 R.	N.	0

Pioggia in 2. ore 0 mm 6
Poca pioggerella verso le ore otto antimerid. strate-cumul tutto il dì, alla sera cielo chiarissimo

CORRISPONDENZA METEOROLOGICA TELEGRAFICA IN ROMA MEZZODÌ -- ANNO XV.

DATA	CITTÀ	Barometro in millimetri ridotto a 0 o al liv. del mare	Termometro centigrado	Umidità		Stato del cielo in decimi di cielo scoperto	Termometrografo		Vento direzione e forz.	METEORE AVVENUTE DAL MEZZODÌ PARCORRENTE
				relativa	assoluta		massimo	minimo		
10 Dicembre	Roma	759.3	+ 7.1	89	6.81	2 Nuvolo	+ 3.2 C.	+ 4.0 C.	N.	8